

# **ASSOCIAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA**

## **“UNiSL - Associazione Universitaria italiana per il Service-Learning”**

### **STATUTO**

È costituita l'Associazione culturale e scientifica denominata “UNiSL - Associazione Universitaria italiana per il Service-Learning”, di seguito denominata per brevità “L'Associazione”.

L'Associazione è retta dal presente Statuto nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia ed è regolata dai seguenti articoli:

#### **Art. 1 - SEDE E DURATA**

La sede legale dell'Associazione è stabilita presso il Dipartimento di afferenza del/la Presidente. L'Assemblea ordinaria dei soci e delle socie potrà istituire sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 2 - NATURA E SCOPO**

L'Associazione è un ente non commerciale, è apartitica ed estranea a propagande e strumentalizzazioni dirette o indirette politiche e di ogni genere e tipo, non persegue scopi di lucro e non può distribuire utili ai soci o associati.

La Associazione ha lo scopo di:

- promuovere la ricerca scientifica nel campo del service-learning e la sua applicazione.
- incentivare la collaborazione e lo scambio di esperienze fra docenti e ricercatori, fra Università, centri di ricerca e formazione, associazioni di promozione sociale, cooperative, associazioni culturali e organizzazioni del terzo settore che lavorano in tale ambito.
- favorire la diffusione del service-learning attraverso seminari di studio, convegni, pubblicazioni e percorsi formativi.
- favorire la cooperazione tra reti locali, nazionali e internazionali.
- supportare organizzazioni e istituzioni nello sviluppo e nell'implementazione di progetti di service-learning.
- raccogliere fondi per sostenere le iniziative della rete a livello locale, nazionale e internazionale.
- documentare le pratiche di service-learning nel contesto nazionale.
- contribuire all'elaborazione e alla diffusione di documentazione e politiche per rendere istituzionalmente riconosciuto e valorizzato il service-learning.

#### **Art. 3 - PARTECIPAZIONE - FORMA ASSOCIATIVA**

Il numero degli/le iscritti/e è illimitato, all'Associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e che abbiano interesse, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte degli organi associativi.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI AMMISSIONE**

Per essere ammessi all'Associazione è necessario far pervenire domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) comunicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi.

Un eventuale diniego verrà comunicato con la relativa motivazione all'interessato dal Consiglio Direttivo. L'interessato ha la possibilità di appellarsi all'Assemblea.

### **Art. 5 - I SOCI E LE SOCIE**

I soci e le socie si distinguono in:

- soci/e ordinari/e
- soci/e affiliati/e
- soci/e onorari/e.

Sono soci/e ordinari/e i/le docenti universitari/e strutturati/e delle Università italiane, statali e non statali, il personale universitario non strutturato e il personale tecnico-amministrativo:

- che svolgano attività di ricerca, progetti e iniziative orientate alle finalità di cui all'art. 2 (NATURA E SCOPO);
- insegnino o applichino nella propria attività principi e metodi del service-learning.

Possono fare richiesta di diventare soci/e ordinari/e anche docenti di università straniere con sede in Italia.

Sono soci/e affiliati/e gli/le studenti universitari, gli/le insegnanti e i/le dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di scuola, i/le rappresentanti di: istituzioni pubbliche e private, categorie assimilate di Enti ed Istituti di ricerca, associazioni di categoria, associazioni di promozione sociale, cooperative, associazioni culturali impegnati nel realizzare iniziative e progetti di service-learning.

Possono essere soci/e onorari/e le personalità del mondo scientifico e culturale, italiane o straniere, che si siano particolarmente distinte nell'ambito del service-learning. Il/la socio/a onorario/a non ha diritto di voto nell'Assemblea e non può concorrere alla formazione degli organi dell'Associazione.

I nominativi dei soci e delle socie sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

### **Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE SOCIE**

Le quote associative sono personali e non trasmissibili ad altri.

I/le soci/e ordinari/e con l'iscrizione e purché in regola con tutti i versamenti dovuti hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) all'elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali.

I/le soci/e affiliati/e in regola con il pagamento delle rispettive quote possono partecipare all'assemblea e concorrono alla formazione del Direttivo eleggendo un (1) rappresentante dei soci/e affiliati/e. Tale rappresentante non può ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione.

I soci e le socie sono tenuti/e:

- a) al pagamento annuale della tessera associativa (ed il rinnovo entro il 31/01 di ogni anno);
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, comprese quelle riguardanti eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

### **Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO/A**

Si perde la qualifica di socio/a per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. Il mancato rinnovo con relativo versamento della quota annuale fa decadere automaticamente dalla qualifica di socio/a e riprende la qualifica di socio/a quando regolarizza la propria posizione.

Fermo restando il principio della non temporaneità della partecipazione alla vita associativa, il/la socio/a può dimettersi alla fine di ciascun anno solare con lettera autografa inviata al/la Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno; in caso di dimissioni il/la socio/a non ha diritto all'eventuale rimborso di quote versate, mentre restano in vigore le eventuali pendenze da lui maturate nei riguardi dell'Associazione.

L'eventuale esclusione di soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato all'art. 10 per i seguenti motivi:

- a) in mancata ottemperanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni, o delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali;
- c) quando in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

È garantita all'interessato la possibilità, salvo per il mancato rinnovo con relativo versamento della quota annuale, di presentare le sue osservazioni.

#### **Art. 8 - ORGANI ASSOCIATIVI**

Gli organi associativi sono i seguenti: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

#### **Art. 9 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione per quanto attiene agli indirizzi da conferire all'attività associativa. L'Assemblea è costituita da tutti i soci e le socie. Ogni socio/a, purché maggiorenne ed in regola con il pagamento della quota sociale, ha un solo voto secondo il principio "una testa un voto".

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal/la Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il/la Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci e delle socie regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/a Presidente nominato/a dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i/le soci/e un segretario verbalizzante. Spetta al/la Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal/la Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio/a in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del/la socio/a che partecipa e vota a distanza. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il/la Presidente.

L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 14.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, pec, sito internet dell'Associazione) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare (l'ordine del giorno).

#### **Art. 10 - DELIBERE ASSEMBLEARI**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli/le associati/e. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli/le associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/le associati/e.

Ciascun socio/a può farsi rappresentare nell'assemblea da altro/a socio/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio/a può rappresentare sino ad un massimo di due soci/e.

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il/la Presidente dell'Associazione;
- c) nominare i/le soci/e onorari/e;
- d) deliberare sul resoconto delle attività dell'Associazione presentate dal Consiglio Direttivo;

- e) deliberare sul piano delle attività programmate per l'anno successivo;
- f) deliberare sulle proposte presentate all'Assemblea, escluse le modifiche da apportare allo statuto;
- g) deliberare in merito al bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

L'Assemblea, nella sola componente dei soci e delle socie ordinari e del rappresentante dei soci e delle socie affiliati, ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte presentate all'assemblea, comprese le modifiche da apportare allo statuto;
- b) approvare il regolamento;
- c) ratificare l'ammissione e la destituzione dei soci e delle socie.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria, nella sola componente dei soci e delle socie ordinari e del rappresentante dei soci e delle socie affiliati, delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modifiche dello Statuto associativo;
- b) esecuzione di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) designazione e sostituzione degli organi elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- d) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del patrimonio sociale.

#### **Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal/la Presidente più sette eletti/e dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i soci e le socie ordinari/e e un (1) eletto fra i soci e le socie affiliati/e. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni; il/la Presidente e i/le consiglieri/e non possono essere eletti/e per più di tre mandati consecutivi. La votazione, a scrutinio segreto, può essere effettuata anche telematicamente.

L'elettorato passivo alle cariche di Presidente e membri di Consiglio Direttivo è composto dai soci/e in regola con i pagamenti delle loro quote.

I soci e le socie ordinari/e possono esprimere una preferenza per la carica di Presidente e sette preferenze per la carica di membro del Consiglio Direttivo. I soci e le socie affiliati/e possono esprimere una preferenza per la carica di Presidente e una preferenza per la carica di membro del Consiglio Direttivo in quota soci/e affiliati/e.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il/la primo/a dei non eletti; il/la consigliere/a così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Qualora si dimettessero contemporaneamente cinque dei nove membri del Consiglio Direttivo, decadranno anche coloro che non si sono dimessi e il/la Presidente convocherà tempestivamente l'Assemblea dei soci e delle socie per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti VicePresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo promuove e coordina tutta l'attività e l'organizzazione dell'Associazione, perseguendone le finalità dell'associazione.

In particolare:

- aggiornare l'elenco dei soci e delle socie;
- approvare l'ammissione e la destituzione dei soci e delle socie;
- redigere il regolamento generale di funzionamento degli organi dell'Associazione;
- proporre l'ammontare delle quote sociali;
- curare i rapporti con le Istituzioni e la società civile;
- predisporre eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- definire le linee programmatiche dell'attività della UNiSL;
- istituire gruppi di lavoro;
- approvare eventuali richieste di gruppi di lavoro;

- promuovere attività di ricerca congiunte con altri organismi nazionali ed internazionali;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- coordinare l'attività editoriale e di promozione culturale dell'Associazione;
- tutelare e gestire l'immagine dell'Associazione;
- nominare il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal Presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il/la Presidente.

Le modalità di deliberazione sono stabilite nel "Regolamento".

#### **Art. 14 - EMOLUMENTI E RIMBORSI**

Tutte le cariche dell'Associazione vengono ricoperte dai soci e dalle socie a titolo gratuito.

Ai soci e alle socie titolari di una carica, o di un incarico particolare, vengono riconosciuti rimborsi completi di viaggio e soggiorno secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ai/le professionisti/e esterni/e all'Associazione che, su incarico del Consiglio Direttivo, svolgono attività specifiche non altrimenti realizzabili, vengono riconosciuti compensi adeguati secondo i tariffari vigenti, ove esistenti, o secondo quanto congiuntamente concordato fra le parti.

#### **Art. 15 - IL PRESIDENTE**

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma associativa. Per ricoprire la carica di Presidente bisogna essere in regola con il pagamento della quota associativa e essere iscritto/a nel libro soci con la qualifica di socio/a ordinario/a.

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le sue mansioni spettano al/la Vicepresidente.

#### **Art. 16 - IL VICEPRESIDENTE**

Il/la Vicepresidente è nominato/a all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il/la Presidente, nell'esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

#### **Art. 17 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E/O DEI SUOI ORGANI**

Le dimissioni di qualsiasi organo direttivo devono essere inoltrate in forma scritta, con giustificato motivo, al/la Presidente che provvederà a convocare immediatamente un'Assemblea dei soci e delle socie

#### **Art. 18 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

**Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci/e, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti Morali e Associazioni scientifiche operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

**Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente statuto è stato letto, discusso e approvato in data 14/02/2025

**I SOCI FONDATORI E LE SOCIE FONDATRICI**